



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 27 novembre 2020
(OR. en)

12051/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0186 (NLE)**

UD 308
COMER 150
MED 74
NT 17
WTO 275

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Consiglio di associazione UE-Turchia per quanto riguarda la modifica della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

DECISIONE (UE) .../... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea,
in sede di Consiglio di associazione UE-Turchia per quanto riguarda
la modifica della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia
relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli, sostituendo
il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di
"prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4,
primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 98/223/CE del Consiglio l'Unione ha concluso la decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli¹ ("decisione"), entrata in vigore il 1° gennaio 1998.
- (2) La decisione comprende il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa ("protocollo n. 3"). La decisione n. 3/2006 del Consiglio di associazione CE-Turchia ha sostituito il protocollo n. 3 con un nuovo protocollo². A norma dell'articolo 39 del protocollo n. 3, il Consiglio di associazione può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 3.
- (3) Alla prossima riunione prima della fine del 2023 il Consiglio di associazione adotterà una decisione che modificherà l'accordo sostituendo il protocollo n. 3 ("decisione").
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione, poiché la decisione avrà effetti giuridici vincolanti nell'Unione.

¹ GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1.

² Decisione n. 3/2006 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 19 dicembre 2006, che modifica il protocollo n. 3 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 25 febbraio 1998 relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli (cfr. doc. CE-TR 108/05 su <http://register.consilium.europa.eu>).

- (5) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("convenzione") è stata conclusa dall'Unione con la decisione 2013/94/UE del Consiglio¹ ed è entrata in vigore per l'Unione il 1° maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.
- (6) L'articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, la decisione introdurrà un riferimento dinamico alla convenzione nel protocollo n. 3, in modo da fare sempre riferimento all'ultima versione della convenzione in vigore.
- (7) Discussioni sulla modifica della convenzione hanno portato a una nuova serie di norme di origine modernizzate e più flessibili da integrare nella convenzione. In attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione, l'Unione e la Repubblica di Turchia hanno convenuto di applicare quanto prima una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata, che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite dalla convenzione ("norme transitorie"). A tal fine, la decisione prevederà anche le norme transitorie.

¹ Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3).

- (8) Nella zona di cumulo costituita dagli Stati EFTA, le Isole Faerøer, l'Unione, la Repubblica di Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova, la Georgia e l'Ucraina è opportuno mantenere la possibilità di utilizzare certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni di origine invece di certificati di circolazione EUR-MED o dichiarazioni di origine EUR-MED, in deroga alle disposizioni della convenzione applicabili al cumulo diagonale tra tali partecipanti.
- (9) È opportuno che la posizione dell'Unione in sede di Consiglio di associazione sia pertanto basata sul progetto di decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione per quanto riguarda la modifica della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli, sostituendo il suo protocollo n. 3, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione¹.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente

¹ Cfr. documento ST 11128/20 su <http://register.consilium.europa.eu>.